



## Pierluigi Consorti

(straordinario di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di giurisprudenza)

### La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali \*

**SOMMARIO:** 1. Connessioni e distinzioni tra responsabilità morale e responsabilità giuridica negli ordinamenti religiosi - 2. Responsabilità morale e responsabilità giuridica della gerarchia ecclesiastica - 3. La responsabilità giuridica della gerarchia nell'ordinamento canonico e sue conseguenze negli ordinamenti statuali - 4. La riparazione del danno ingiusto nel diritto canonico. Responsabilità della gerarchia - 5. La responsabilità penale della gerarchia nel caso di abusi sessuali commessi dai chierici - 6. Responsabilità morale, pastorale e comunione della gerarchia nel caso di abusi sessuali commessi dai chierici.

*“Hinc ipsi quoque Episcopi, qui etiam maiores delinquentes non corrigunt, sed tacent, graviter reprehenduntur à SS. Canonibus, praesertim can. 2. cit., dist. 83, illis verbis: Episcopus itaque, qui talium crimina non corrigit, magis dicendum est canis impudicus, quam Episcopus”<sup>1</sup>*

#### 1 - Connessioni e distinzioni tra responsabilità morale e responsabilità giuridica negli ordinamenti religiosi

Questo studio intende perseguire un obiettivo molto puntuale: verificare se possa configurarsi una forma di responsabilità in capo alla gerarchia per il delitto di abuso sessuale commesso da un presbitero. In termini canonistici la questione è contigua alle altre fattispecie in cui può essere richiamata la responsabilità del superiore per atti dannosi commessi da

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> A. REIFFENSTUEL, *Jus canonicum universonum. Clara methoda juxta titulos quinque librorum decretalium in quaestiones distributum, solidisque responsionibus & objectionum solutionibus dilucidatum*, Antuerpiae, Sumptibus societatis, 1755, p. 75 (*De regula XLIII. Qui tacet, consentire videtur*).



suoi sottoposti. In termini generali ciò vale tanto per il vescovo verso i sacerdoti diocesani, quanto per i superiori nel caso di religiosi o religiose.

La risposta alla domanda specifica muoverà pertanto dall'esame dei termini più generali in cui la questione della responsabilità giuridica è proposta nell'ordinamento canonico, ove la responsabilità davanti agli uomini appare fortemente intrecciata con la responsabilità davanti a Dio. I due profili si presentano strettamente connessi, ma al tempo stesso indipendenti, dato che anche l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica conosce e fa propria la distinzione fra la relazione dell'uomo con Dio e quella tra uomini. Basti pensare alle dinamiche di connessione e distinzione tra foro interno e foro esterno che caratterizzano l'ordinamento canonico<sup>2</sup>, e che restano sullo sfondo di questo intervento.

Intendo qui concentrarmi sulla dimostrazione della tesi che propende per la sussistenza di una specifica forma di responsabilità della gerarchia nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, sviluppando un ragionamento che tenga innanzitutto conto della definizione stessa della responsabilità giuridica, fondandone la sua afferenza - e distinzione - alla - e dalla - responsabilità morale<sup>3</sup>. In termini filosofico-giuridici non è un tema nuovo<sup>4</sup>: sebbene storicamente si tratti di un "concetto *introvabile*"<sup>5</sup>. In ambito ecclesiale la relazione fra responsabilità morale e giuridica va dipanata districandosi fra concetti e situazioni giuridiche che si pongono a cavallo fra diritto e teologia<sup>6</sup>. Sulla base di queste ultime relazioni si afferma tradizionalmente

---

<sup>2</sup> Far i moltissimi richiami dottrinali possibili, rinvio in modo particolare, anche con riferimento al tema in oggetto, a **M. VENTURA**, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, Napoli, Esi, 1996, specialmente p. 139 ss.

<sup>3</sup> In termini generali, cfr. **H.L.A. HART**, *Responsabilità e pena*, Milano, Edizioni di comunità, 1981; *Responsabilità e diritto*, a cura di F. Santoni De Sio, Milano, Giuffrè, 2008.

<sup>4</sup> Cfr. *La nozione di responsabilità fra teoria e prassi*, a cura di G.P. Calabrò, Padova, Cedam, 2010.

<sup>5</sup> **F. CACCIATORE**, *Note su responsabilità e storicità*, in *A partire da Jacques Derrida. Scrittura, decostruzione, ospitalità, responsabilità. Atti del convegno (Bergamo, 12-13 dicembre 2006)*, Milano, Jaca Book, 2009, pp. 209-224 (la citazione, in corsivo nell'originale, a p. 209). Vedi anche **M.A. FODDAI**, *Sulle tracce della responsabilità. Idee e norme dell'agire responsabile*, Torino, Giappichelli, 2005.

<sup>6</sup> Cfr., ad es., le voci di **F. ROBERTI**, **P. PALAZZINI**, "Colpa giuridica", "colpa teologica", "imputabilità", "responsabilità", in *Dictionarium morale et canonicum*, Romae, 1963-1965. In termini esemplificativi l'approccio curiale alla questione si trova, fra gli altri, in **E. SGRECCIA**, *Manuale di bioetica. Volume I, Fondamenti ed etica biomedica*, Milano, Vita e pensiero, 2007, 4<sup>a</sup> ed., specialmente p. 193 ss..



“che l'imputabilità giuridica e penale presuppongono sempre quella morale, in quanto ogni atto umano penalmente rilevante deve sempre avere come antecedente logico – affinché si possa considerare giuridicamente imputabile – il fatto di aver leso una norma morale”<sup>7</sup>.

La “certezza morale” di questa affermazione presenta tuttavia oggi più d'una criticità: specialmente se l'assolutizzassimo astraendola dal contesto canonistico-religioso che gli è proprio. E ancor di più se considerassimo il fatto che oggigiorno diverse discipline si confrontano su questo punto proponendo nuovi punti di vista che attribuiscono un sapore arcaico a riflessioni che appaiono radicate in un passato “troppo remoto”<sup>8</sup>. Così quel tradizionale intreccio tra approfondimento filosofico e giuridico è oggi arricchito da valutazioni sociologiche e antropologiche che, oltre alle tradizionali categorie teologiche o etiche<sup>9</sup>, coinvolgono nozioni di tipo bio-psicologico<sup>10</sup> e persino neurologico<sup>11</sup>, che qualche volta possono apparire azzardate se confrontate con i punti cardine che abbiamo ereditato dalle tesi tradizionali. Disponiamo ormai di conoscenze inedite che sollecitano a ripensare le nozioni di colpa (o colpevolezza) alla luce di recenti acquisizioni sui meccanismi di funzionamento della mente<sup>12</sup>, che suggeriscono di rivedere il concetto stesso di libero arbitrio<sup>13</sup>, con ovvie

---

<sup>7</sup> A. D'AURIA, *L'imputabilità nel diritto penale canonico*, Roma, Pug, 1997, p. 44 s.

<sup>8</sup> E. LECALDANO, *Una nuova concezione della responsabilità morale per affrontare le questioni dell'etica pratica del XXI secolo*, in *Lo sguardo. Rivista di filosofia*, 2012, pp. 31-46.

<sup>9</sup> Cfr. O. DI GIOVINE, *Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e neuroetica*, Torino, Giappichelli, 2009.

<sup>10</sup> G. SARTORI, D. RIGONI, L. SAMMICHELI, *L'orologio di Libet e la responsabilità penale*, in G. GULOTTA, A. CURCI, *Mente, società e diritto*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 265-297.

<sup>11</sup> E. PICOZZA, *Neurodiritto. Una introduzione*, Torino, Giappichelli, 2011.

<sup>12</sup> La resistenza del mondo del diritto all'introduzione di conoscenze neurologiche quali elementi utili alla ricompressione di categorie tradizionali che ancora fondano i concetti di “colpa” e “colpevolezza” è stata messa in luce da C. INTRIERI, *Neuroscienze e processo penale. L'era dell'habeas mentem*, in *Mente, società e diritto*, cit., pp. 235-263, che in qualche modo critica la precedente alleanza fra psichiatria e diritto, di cui parlano Sartori e aa., cit., specialmente pp. 265-7. Si pensi ad esempio all'utilizzazione processuale di indagini neurologiche o della diagnostica per immagini: cfr. sul punto M.G. RUBERTO, C. BARBIERI, *Il futuro tra noi. Aspetti etici, giuridici e medico-legali della neuroetica*, Milano, FrancoAngeli, 2011.

<sup>13</sup> Cfr. J. R. SEARLE, *Libertà e neurobiologia. Riflessioni sul libero arbitrio, il linguaggio e il potere politico*, a cura di E. Carli, Milano, Bruno Mondadori, 2005; L. PECCARISI, *Il miraggio di “conosci te stesso”. Coscienza, linguaggio e libero arbitrio*, Roma, Armando, 2008; E. MUSUMECI, *Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere e inediti scenari*, Milano, FrancoAngeli, 2012.



conseguenze sulla definizione della responsabilità morale e, conseguentemente, giuridica<sup>14</sup>.

Per quanto suggestive, tali questioni non possono essere approfondite in questa occasione, ma non si può nemmeno ignorarle se si vuole discutere correttamente di responsabilità nell'ordinamento della Chiesa cattolica, se non altro perché quest'ultimo - alla stregua degli altri ordinamenti religiosi<sup>15</sup> - impegna in misura diversa da quanto non avviene in contesti secolari il rapporto fra responsabilità morale e responsabilità giuridica, che abbiamo già definito essere altrimenti campi in linea di principio, e specialmente nell'esperienza giuridica, separati.

Tale dissociazione costituisce un tratto della modernità stessa: almeno stando alla costruzione del fondamento ontologico del diritto proposta dalla scuola storica<sup>16</sup>. Che, non a caso, ha sviluppato un itinerario ricostruttivo dei termini della responsabilità giuridica utilizzando vere e proprie categorie teologiche<sup>17</sup>; le quali paradossalmente non possono essere applicate agli ordinamenti religiosi. Giacché in questi ultimi la responsabilità morale si distingue da quella giuridica in modo affatto originale, in quanto maggiormente condizionata dall'applicazione del principio di autorità, che è alla base "della dottrina e della struttura della Chiesa" e dei "suoi fondamenti teorici e istituzionali"<sup>18</sup>.

Come accennato, non è possibile sviluppare questo tema. Per avviare la dimostrazione dell'ipotesi già formulata, appare piuttosto necessario stabilire un presupposto definitorio - ancorché generico - della responsabilità: che vorremmo definire come l'elemento che condiziona le scelte personali di condotta, ponendosi come limite alla libertà di altrimenti fare ciò che si vuole. In questa prospettiva, il senso di responsabilità vincola il nostro agire. Lo stesso Jonas insegna che la libertà

---

<sup>14</sup> Il tema si propone anche con riferimento al concetto di anima (per cui cfr. *Sull'anima. È in gioco l'uomo e la sua libertà*, a cura di N. Galantino, Assisi, Cittadella, 2011) e più in generale con riferimento a nuove indicazioni relative all'educazione morale (cfr. **M. SANTERINI**, *Educazione morale e neuroscienze. La coscienza dell'empatia*, Brescia, La Scuola, 2011).

<sup>15</sup> La questione credo possa essere data per pacifica, ma cfr. per tutti **S. FERRARI**, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, Bologna, il Mulino, 2002.

<sup>16</sup> L'argomento può facilmente essere ripreso nei suoi aspetti essenziali, e con una sufficiente analisi critica, dalla lettura di **E.W. BÖCKENFÖRDE**, *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, a cura di G. Preterossi, Laterza, 2007.

<sup>17</sup> Basti pensare a **C. SCHMITT**, *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität*, Berlin, Duncker & Humboldt, 1996.

<sup>18</sup> **L. ZANNOTTI**, *La Chiesa e il principio di autorità. Una riflessione sugli elementi essenziali del diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 3.



è in stretta relazione con la responsabilità<sup>19</sup>. Secondo questo Autore l'uomo e la donna contemporanei sono anzi chiamati a sopportare il peso di una responsabilità universale che supera quella meramente individuale. Sono così individualmente caricati di impegni morali enormi, che vanno dal contrasto alla fame nel mondo alla cooperazione per lo sviluppo, dalla salvaguardia dell'ambiente<sup>20</sup> alla conservazione della memoria<sup>21</sup>. Tali impegni morali, ancorché generici nella loro concreta definizione applicativa, sono stati tradotti in termini giuridici: pensiamo ad esempio alla tutela dei diritti umani<sup>22</sup>, o alla garanzia della dignità dell'uomo e della donna, o, in senso più tecnico, all'applicazione del principio di precauzione<sup>23</sup>. In tutti questi casi si ha a che fare con responsabilità talmente grandi e imprevedibili, che fanno pressoché perdere il senso della misura con cui apprezzare il peso della responsabilità personale delle proprie mancanze individuali rispetto a questioni di grandezza universale. In altre parole, su questo versante si registra una sorta di *effetto boomerang*: di fronte a problemi tanto grandi l'impegno personale finisce per essere del tutto inutile; tanto vale non fare nulla.

Ne deriva un più generale senso di deresponsabilizzazione<sup>24</sup>. Quello che faccio non è poi così importante; figuriamoci se conta quello che non faccio se non sono obbligato a farlo. E così al livello delle relazioni giuridiche di base la responsabilità ha finito per disarticolarsi in una duplice forma: quella soggettiva è stata affiancata da quella oggettiva. Vale a dire che in determinate circostanze si è "costretti" a pagare per responsabilità che in realtà non appartengono al soggetto che ha causato il danno, giacché questi in realtà non lo avrebbe voluto causare. Attraverso questa distinzione i concetti antichi di *colpa* e *dolo* sono stati modellati attraverso parametri di valutazione dei fatti dannosi tendenzialmente oggettivi. La responsabilità, in origine intesa come fattore costitutivo dell'azione personale, è stata reinterpretata in funzione del danno

---

<sup>19</sup> H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, a cura di P.P. Portinaro, Torino, Einaudi, 1990.

<sup>20</sup> Cfr. D. DAVAZZO, *La nuova responsabilità ambientale. Profili di diritto comunitario e interno*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007.

<sup>21</sup> Cfr. *Memoria e saperi. Percorsi interdisciplinari*, a cura di E. Agazzi, V. Fortunati, Roma, Meltemi, 2007.

<sup>22</sup> Da ultimo, S. FERLITO, *Diritto soggettivo e diritti umani. Una comparazione giuridica*, 2012, in corso di stampa.

<sup>23</sup> C. R. SUNSTEIN, *Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione*, Bologna, il Mulino, 2010.

<sup>24</sup> Cfr. B. GIACOMINI, *Metamorfosi della responsabilità*, in *Responsabilità e comunità*, a cura di F. Bianco e M. Zanatta, Cosenza, Pellegrini, 2007, pp. 133-144.



cagionato. Nella relazione soggettiva bipolare fra danneggiato e danneggiante, entra in dimensione oggettivata la responsabilità del terzo, valorizzata non solo in termini di responsabilità soggettiva, ma anche oggettiva.

Se la responsabilità morale si costruisce in relazione a doveri soggettivi che emergono in primo luogo dalla coscienza personale, la responsabilità giuridica tende a modellarsi nelle sole forme del rispetto della legge positiva. Talvolta, chi omette un comportamento moralmente doveroso, giustifica tale mancanza proprio adducendo l'assenza di un obbligo di legge che glielo imponeva. L'irresponsabilità giuridica finisce così col prevalere su quella morale; mentre è evidente che la norma morale riflette un'obbligazione funzionalmente diversa da quella espressa dalla legge. Siccome la responsabilità morale riflette una relazione intrasoggettiva e quella giuridica intersoggettiva, può darsi che un comportamento giuridicamente lecito sia moralmente inaccettabile (e anche l'inverso).

Sul fronte religioso questa distinzione presenta sfumature del tutto originali. La separazione fra legge e coscienza è necessariamente meno vistosa, in quanto la relazione intrasoggettiva (quella che ciascuno intrattiene con la propria coscienza) va vista alla luce della presenza di Dio. Per cui i doveri soggettivi sono filtrati da una specialissima dimensione intersoggettiva, che non solo mette in relazione gli uomini fra loro, ma suppone una prevalente relazione intima con Dio<sup>25</sup>, che è fonte stessa della relazione fra gli umani. La responsabilità morale coinvolge quindi dimensioni interiori che producono effetti pratici anche sul piano giuridico. In altre parole, se il giudizio giuridico investe soltanto le azioni, quello morale implica anche i pensieri e, più in generale, il lato interiore della personalità. Pertanto, la responsabilità giuridica si limita alla verifica della condotta esteriore sulla base di parametri a loro volta giuridici, mentre la responsabilità morale interviene anche sul piano previo delle intenzioni in modo in parte autonomo dalla loro messa in pratica. Come ricorda un noto detto popolare, "pensare male" è peccato, ma non per questo vietato dalla legge.

Sotto questo profilo il diritto canonico vanta un'importante originalità, in quanto non solo non può pretermettere la connessione tra diritto e morale, ma suppone il primo servente l'altra. La responsabilità morale supera talmente quella giuridica da rendere giuridicamente

---

<sup>25</sup> Ovviamente in termini cognitivi la questione è assai più complessa: cfr. ad esempio **I. PYYSSIÄINEN, M. HAUSER**, *The origins of religion: evolved adaptation or by-product?*, in *Trends in Cognitive Sciences*, 2010, pp. 104-109.



doveroso ciò che *in primis* è moralmente doveroso<sup>26</sup>. In termini canonistici non è quindi accettabile scusare giuridicamente comportamenti moralmente doverosi argomentando l'insussistenza di un obbligo giuridico. L'evidenza dell'obbligo morale di agire in un certo modo provoca una palese responsabilità personale di *facere* che si riflette in termini giuridicamente rilevanti. In parole più semplici: il superiore non può dichiarare la propria irresponsabilità giuridica solo perché non sarebbe tenuto dalla legge a comportarsi in un certo modo. Evidenti esigenze di giustizia e di carità lo rendono, *in primis*, moralmente responsabile, e quindi giuridicamente responsabile.

Quest'affermazione può essere supportata con diversi argomenti. È opportuno però procedere mettendo da parte alcune possibili ambiguità.

## 2 - Responsabilità morale e responsabilità giuridica della gerarchia ecclesiastica

Innanzitutto è necessario considerare la speciale relazione che sussiste fra responsabilità giuridica e imputabilità delle azioni (e delle loro conseguenze). In questo contesto la responsabilità giuridica è andata vieppiù percependosi come "imputazione del danno sulla base di una valutazione comparativa degli interessi"<sup>27</sup>. In tal modo (valorizzando cioè la responsabilità oggettiva), si è attribuita maggiore tutela al danneggiato, correndo il rischio di relegare la relazione soggettiva fra danneggiato e danneggiante ai margini della fattispecie<sup>28</sup>. Se da un lato la distinzione fra responsabilità colposa e dolosa ha perso rilievo in relazione al risarcimento del danno meramente patrimoniale, dall'altro lato riveste un ruolo in termini di determinazione del *quantum* dei danni non patrimoniali. Ove assume una funzione satisfattiva non solo verso il danneggiato, ma più in generale verso i terzi, assumendo una funzione deterrente in relazione alla gravità, al tipo ed all'entità dell'offesa arrecata agli interessi del danneggiato. L'apprezzamento del diverso *animus* che ha condotto il danneggiante a procurare il danno ha per certi versi

---

<sup>26</sup> Sul punto, ampiamente, P. BELLINI, *Respublica sub deo. Il primato del sacro nell'esperienza giuridica dell'Europa preumanista*, Firenze, Le Monnier, 1981, specialmente pp. 70-80 relative alla "giuridicizzazione dell'etica" (e "eticizzazione del diritto").

<sup>27</sup> U. SCARPELLI, *Riflessioni sulla responsabilità politica. Responsabilità, libertà, visione dell'uomo*, in *Atti del XIII Congresso nazionale della società italiana di filosofia giuridica e politica*, Milano, Giuffrè, 1982, p. 47.

<sup>28</sup> F.D. BUSNELLI, *Nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, p. 41 ss.



riequilibrato l'importanza della responsabilità soggettiva rispetto a quella oggettiva, specialmente riguardo ai danni non patrimoniali<sup>29</sup>. Questo percorso ha reso meno evidente il senso profondo dell'attribuzione ad "un soggetto di un dovere di comportamento" e la necessità del puntuale "riferimento al soggetto del comportamento in contrasto col dovere"<sup>30</sup>. Col risultato di rendere meno palpabili i termini della responsabilità morale quando si ricorra ai parametri giuridici della responsabilità oggettiva<sup>31</sup>.

Ovviamente il tema dell'imputabilità degli atti dannosi è meno evidente nell'ambito penalistico, che vede la materia della responsabilità penale sottostare ai principi di legalità e di personalità<sup>32</sup>. La maggiore tipizzazione dei fatti dannosi mantiene una maggiore significatività alla distinzione tra colpa e dolo, che acquista rilievo in ordine all'imputabilità del fatto illecito prescindendo dalla valutazione oggettiva del danno. Del resto il reato è – per lo più – punito a prescindere dall'esigenza di riparare il danno prodotto alla vittima. Si può anzi affermare che la responsabilità penale riflette due tipi di responsabilità morale: da un lato quella determinata dalla violazione della legge penale, che si esprime in forme di riparazione (o retribuzione) sociale; e da un altro lato quella assunta verso il danneggiato, che esige una riparazione del danno causato alla vittima<sup>33</sup>.

Il maggior grado di responsabilità soggettiva che si esprime in ambito penalistico è peraltro confermato dalla definitiva caduta del principio dell'irresponsabilità penale di chi abbia agito per dovere di obbedienza ad un ordine del proprio superiore<sup>34</sup>. Ed anche la nuova responsabilità penale – o punitiva<sup>35</sup> – addossabile alle persone giuridiche si presenta come una forma di specificazione delle condizioni d'imputazione della responsabilità penale individuale<sup>36</sup>.

---

<sup>29</sup> **G. ALPA**, *La responsabilità civile. Parte generale*, Torino, Utet, 2010; **G. RUFFOLO**, *Colpa e responsabilità*, in *Diritto civile*, diretto da N. Lipari, P. Rescigno, coordinato da G. Zoppini, Volume IV, *Attuazione e tutela dei diritti. III. La responsabilità e il danno*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 54-136.

<sup>30</sup> **F. VIOLA**, *Le trasformazioni della responsabilità. Verso un'etica ecologica?*, in *Studi cattolici*, 1993, p. 342.

<sup>31</sup> Cfr. **N. SAPONE**, *Il danno alla persona preso con filosofia*, Cendon Libri, Trieste, 2012.

<sup>32</sup> Cfr. **C. VENTRELLA MANCINI**, *L'elemento intenzionale nella teoria canonistica del reato*, Torino, Giappichelli, 2002.

<sup>33</sup> Cfr. **A. SPENA**, *Diritti e responsabilità penale*, Milano, Giuffrè, 2008, specialmente p. 366 ss.

<sup>34</sup> **D. PROVOLO**, *Esecuzione dell'ordine del superiore e responsabilità penale*, Padova, Cedam, 2011, p. 3.

<sup>35</sup> **A. GIARDA**, *Principi generali*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, a cura di A. Giarda e altri, Milano, IPSOA, 2007, p. 3

<sup>36</sup> **G. DE VERO**, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, Giuffrè, 2008.



L'enfasi che va giustamente riservata al principio di personalità in ambito penale non deve tuttavia essere confusa con un'assoluta esimente di responsabilità di terzi. Evidentemente ciascuno risponde dei soli reati che ha commesso personalmente. Fatta salva l'ipotesi del concorso nel reato, non sussiste responsabilità penale di soggetti che non hanno commesso il fatto ascritto al colpevole<sup>37</sup>. Possono tuttavia configurarsi ipotesi di responsabilità indiretta. In qualche caso potrebbero rilevare nelle forme di (altri) reati penalmente rilevanti (ad esempio nel caso di chi tace avendo l'obbligo di parlare), ma più facilmente possono configurarsi come forme di responsabilità morale, come nel caso di chi tace pur senza essere obbligato a parlare.

In termini giuridici "secolari" la domanda posta all'inizio ("sussiste una responsabilità in capo alla gerarchia ecclesiastica circa i delitti di abusi sessuali commessi dai propri sottoposti?") comincia a ricevere una risposta abbastanza chiara. Si può forse eccepire sulla corretta utilizzazione del termine "sottoposti" riferito ai chierici rispetto al vescovo<sup>38</sup>, ma non anche ai religiosi ed alle religiose rispetto ai propri "superiori": col che si evince che, al di là di elementi linguistici formali, non è facilmente contestabile che tra chierici e vescovi sussiste una relazione gerarchica che "sottopone" i primi all'altro<sup>39</sup>. A scanso di possibili equivoci, preciso che non intendo ipotizzare l'esistenza di una responsabilità di tipo penale del vescovo, direttamente connessa alla commissione del delitto in questione da parte di un suo chierico<sup>40</sup>. Ritengo però che possano configurarsi altre forme di responsabilità, sia morale sia giuridica in senso stretto, fra cui potrebbero essere annoverate quelle connesse al silenzio assordante che ha circondato la reazione della

---

<sup>37</sup> Cfr. **R. COPPOLA**, *La non esigibilità nel diritto penale canonico. Dottrine generali e tecniche interpretative*, Bari, Cacucci, 1992.

<sup>38</sup> Sebbene la questione sia stata già acclarata da Graziano: cfr. **F. VIOLA**, *Dictatus Papae II. Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis*, in *Challenging centralism. Decentramento e autonomie nel pensiero politico europeo*, a cura di L. Campos Boralevi, Firenze, Firenze University Press, 2011, pp. 19- 28 (il punto a p. 25)

<sup>39</sup> Per tutti: *L'istituto dell'incardinazione: natura e prospettive*, a cura di L. Navarro, Milano, Giuffrè, 2006.

<sup>40</sup> Per le ragioni ben note, che possono leggersi su qualsiasi manuale di diritto penale canonico (ad esempio **J. SANCHIS**, *La legge penale e il precetto penale*, Milano, Giuffrè, 1993; **Z. SUCHECKI**, *Le sanzioni penali nella Chiesa. Parte I. I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1363)*, Città del Vaticano, Lev, 1999; **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, Venezia, Marcianum press, 2008; **Z. SUCHECKI**, *Le privazioni e le proibizioni. Nel codice di diritto canonico del 1983*, Città del Vaticano, LEV, 2010).



gerarchia ecclesiastica in tema di abusi sessuali perpetrati dai chierici<sup>41</sup>. Quest'ultimo costituisce ovviamente un problema diverso rispetto a quello posto in via principale, eppure, per la sua stretta connessione, non può essere totalmente sottaciuto. Se va da sé che il superiore non è penalmente responsabile dei delitti commessi dai suoi subordinati, è lecito domandarsi se il superiore che non vuole sapere – o sapendo non interviene – oppure interviene in modo inappropriato, sia – innanzitutto – moralmente – ma, poi, anche – giuridicamente responsabile.

Il vincolo di responsabilità che stringe il superiore alla comunità che dirige (e *aliquo modo* il vescovo al suo clero) supera infatti il rapporto gerarchico che lo lega al solo delinquente, e gli impone di osservare precisi comportamenti a tutela dei diritti della comunità, come a tutela delle vittime dei delitti, specialmente se commessi da membri del suo clero. E credo sussistano anche elementi sufficienti per addossare alla gerarchia un dovere di riparazione del danno arrecato dal fatto illecito commesso da un chierico.

Altri autori, al contrario, propendono per l'affermazione della irresponsabilità civile della gerarchia. Essi costruiscono però le loro tesi basandosi quasi esclusivamente su elementi formalistici relativi al collegamento tra l'ordinamento civile (specie quello italiano) e l'ordinamento canonico. In questo modo non solo evitano di affrontare il problema nella sua reale dimensione giuridica, ma finiscono col contraddire lo spirito stesso dell'ordinamento canonico. Costoro escludono la responsabilità del superiore negando la qualificazione giuslavoristica della speciale relazione canonistica vescovo-chierico, basandosi sulla necessità di rinviare necessariamente al diritto canonico come ordinamento qualificante la fattispecie<sup>42</sup>. La tecnicità del loro ragionamento oscura, però, la specificità dell'ordinamento canonico che, a prescindere dalla qualificazione non giuslavoristica della fattispecie concreta, nel suo insieme è finalizzato alla salvezza delle anime. Per salvare l'irresponsabilità della gerarchia, questi autori sviliscono la centralità dei comportamenti di carità che il diritto della Chiesa propone come cifra dell'agire della comunità religiosa nel suo complesso, ed in modo particolare di coloro che la guidano. Si tratta di un argomento forte,

---

<sup>41</sup> Sia consentito il rinvio a **P. CONSORTI**, *La reazione del diritto canonico agli abusi sessuali sui minori. Dal silenzio assordante alle "Linee guida"*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*. 11/2012, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 151-167.

<sup>42</sup> Sul punto cfr. **P. LILLO**, *L'adattamento dell'ordinamento interno al "diritto pattizio"*. *Contributo allo studio delle fonti del diritto ecclesiastico italiano*, Milano, Giuffrè, 1992 (a p. 4, in nota, riferimenti bibliografici alla dottrina precedente).



che investe lo spirito stesso del diritto canonico<sup>43</sup>, e che non può apparire secondario rispetto alla necessità di proteggere interessi di natura amministrativa se non meramente economica.

La responsabilità giuridica della gerarchia emerge peraltro anche da altri elementi di carattere canonistico, non sempre evidenziati da chi si è interessato della materia degli abusi sessuali, che, come ho accennato, è stata per lo più affrontata nell'ottica del collegamento fra l'ordinamento dello Stato – chiamato a decidere in termini di effettiva dichiarazione di responsabilità giuridica, civile o penale – e l'ordinamento della Chiesa – che in questa prospettiva resta silente, sullo sfondo. Quasi non disponesse d'idonei strumenti atti a reagire contro il delitto in esame non solo in termini di responsabilità penale, ma anche di risarcimento del danno subito dalle vittime.

### 3 - La responsabilità giuridica della gerarchia nell'ordinamento canonico e sue conseguenze negli ordinamenti statuali

Appare pertanto necessario precisare i termini prettamente canonistici che delineano le forme di responsabilità della gerarchia in ordine agli abusi sessuali commessi dai chierici. Tale operazione si rivela opportuna anche per chi volesse limitarsi a ragionare in termini di mero collegamento fra ordinamenti, giacché la qualificazione per rinvio suppone la conoscenza della corretta qualificazione della fattispecie nell'ordinamento qualificante (cui si rinvia). Per cui, al fine di verificare l'esistenza di una qualche forma di responsabilità giuridica del superiore gerarchico da far valere nel diritto dello Stato, sembra fondamentale verificare quale sia l'assetto normativo canonistico che presiede alla materia del risarcimento del danno.

Come accennato, la dottrina fin qui intervenuta si è per lo più posta questa domanda avendo già deciso la risposta, e quindi argomentando a vantaggio della non imputabilità al vescovo della responsabilità risarcitoria del danno arrecato dal presbitero alla vittima dell'abuso<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> **D. DI GIORGIO**, *La Caritas come principio guida dell'ordinamento canonico. L'applicazione della legge in ottica di servizio*, in *Diritto canonico e servizio della carità*, a cura di Miñambres, Giuffrè, 2008, pp. 425-439. Cfr. anche **S. BERLINGÒ**, *La tipicità dell'ordinamento canonico (nel raffronto con gli altri ordinamenti e nell'economia del "diritto divino rivelato")*, in *Jus Ecclesiae*, 1989, I, pp. 95-155.

<sup>44</sup> Ad esempio **N. BARTONE**, *Il conflitto d'obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e*



Oppure – in termini ancora più specifici – per escludere l'applicazione dell'art. 40 del codice penale italiano, per il quale “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”<sup>45</sup>. Questi Autori sono stati molto influenzati dal desiderio di giustificare una sorta di ‘irresponsabilità istituzionale’ dei vescovi al fine di contrastare la titolarità delle vittime ad agire in sede civile per il risarcimento del danno chiamando in causa il superiore del reo – che, data la sua condizione religiosa, spesso non dispone di mezzi sufficienti per risarcire il danno arrecato<sup>46</sup> – in quanto rappresentante della diocesi (o, nel caso, dell'Istituto religioso), certamente ente patrimonialmente più dotato che non il singolo delinquente. Del resto, siccome questa procedura è stata seguita negli Usa e diverse diocesi hanno persino dovuto dichiarare fallimento in seguito agli ingenti esborsi necessari per risarcire le vittime, alla Chiesa – o forse ad alcuni suoi funzionari – è sembrato necessario tamponare *in primis* questa falla<sup>47</sup>.

Pertanto, nonostante fosse necessario verificare quali fossero i termini giuridici che regolano il risarcimento del danno prodotto dal fatto illecito (nella specie: l'abuso sessuale) nel diritto canonico, la dottrina

---

*interordinamentale*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Città del Vaticano, LEV, 2012, pp. 149-198. Bartone è un Avvocato della Santa Sede.

<sup>45</sup> Ad esempio **L. EUSEBI**, *Responsabilità morale e giuridica del governo ecclesiale*, in *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare*, a cura di P. Gherri, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2010, pp. 83-104 (specialmente pp. 84-86), ripreso quanto all'impostazione generale da **M. RIONDINO**, *Connessione tra pena canonica e pena statale*, in *Questioni attuali di diritto penale*, cit., pp. 202-205. Sul punto anche **N. BARTONE**, *Il conflitto d'obbligo*, cit., passim.

<sup>46</sup> Si faccia attenzione al fatto che, sebbene nel diverso campo della responsabilità amministrativa, è stato opportunamente osservato che “il voto di povertà non dev'essere per il religioso un comodo paravento per sfuggire agli obblighi di giustizia verso i terzi, ma un motivo in più per riparare i danni materiali loro arrecati”. Principio ultimo di tale obbligo è la *communio ecclesialis*, “e si tratta di obbligo non ex caritate, ma ex iustitia: si tratta infatti di “giustizia amministrativa””. Lo stesso principio comunione attribuisce al vescovo, che non è né *dominus* né *procurator* della comunità ecclesiale – che a sua volta non è una fondazione né una associazione, ma una “istituzione divino-ecclesiastica” - il ruolo “di *paterfamilias*, e come tale risponde dei danni di cui fosse responsabile in conseguenza della illegittimità di un atto amministrativo; senza evasioni di sorta, in forza della “*communio ecclesialis*”” (**F. ROMITA**, *La giustizia amministrativa della Chiesa dopo il Vaticano II*, in *Monitor ecclesiasticus*, 1973, p. 578). Sull'importanza del principio comunione in tema di responsabilità della gerarchia, cfr. anche *infra*.

<sup>47</sup> In termini giornalistici, ma ben documentati, la questione può essere letta in **D. YALLOP**, *Habemus papam. Il potere e la gloria: dalla morte di papa Luciani all'ascesa di Ratzinger*, Modena, Logos nuovi mondi, 2006, p. 412 ss. Cfr. anche **N. BARTONE**, *Il conflitto d'obbligo*, cit., p. 151 s. (in nota, ripetuta anche alle pp. 186 s.).



canonistica ha preferito sorvolare sulla disciplina intraecclesiale per soffermarsi sul chiarimento della (presunta) irresponsabilità della gerarchia in sede civile. Probabilmente condizionata dal fatto che quello statale è, di fatto, l'unico foro in grado di ingiungere efficacemente il pagamento del debito contratto a titolo risarcitorio. In altre parole, atteso che un eventuale accertamento della responsabilità in sede canonica non avrebbe comunque portato al ristoro dei danni occorsi alla vittima, la dottrina curiale ha preferito insistere sull'esclusione della responsabilità canonica del superiore al fine di costruire un presupposto ritenuto utile per contrastarne la chiamata in causa negli ordinamenti civili, in ipotesi tenuti a qualificare tali situazioni giuridiche solo rinviando all'ordinamento canonico<sup>48</sup>.

La questione è effettivamente abbastanza complessa. In termini generali il rinvio non si presenta in modo univoco, in quanto deve essere declinato secondo le molteplici forme prospettate dagli ordinamenti civili di volta in volta coinvolti, i quali inoltre disciplinano la responsabilità civile del terzo diverso dal danneggiante in modi fra loro anche molto differenziati<sup>49</sup>. Anche se in linea di massima, pur fra mille sfumature, tutte richiamano il principio *respondeat superior*; che nonostante l'origine e la sede principalmente internazionalpenalistica, con le dovute attenzioni, può essere declinato nella sostanza di una presunta (*cor*)responsabilità del superiore<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Il tema è stato a lungo affrontato nella dottrina ecclesiasticista, divisa fra chi considera doversi operare attraverso rinvii formali, chi invece preferisce far riferimento a rinvii per presupposizione, e chi parla di un "riconoscimento implicito": si vedano per tutti **L. DE LUCA**, *Rilevanza dell'ordinamento canonico nel diritto dello Stato*, Padova, Cedam, 1943; **P. MONETA**, *Rilevanza delle confessioni religiose nell'ordinamento giuridico dello Stato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000, p. 163 ss.; **P. BELLINI**, *Principi di diritto ecclesiastico*, Bresso (Mi), Cetim, 1987, p. 252.

<sup>49</sup> La dottrina, infatti, tiene conto degli ordinamenti in cui questa fattispecie ha avuto maggior rilievo, ossia Usa e Belgio (cfr. **A. LICASTRO**, *Riappare un "deja vu" nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 2013, pp. 1-17 (specialmente pp. 6-10, e nelle note). Una rassegna più ampia in **D.G. ASTIGUETA**, *La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali*, in *Periodica de re canonica*, 2004, pp. 623-691.

<sup>50</sup> Tale è stato richiamato nell'esperienza giuridica statunitense in materie diverse da quella internazionalpenalistica, ed esattamente anche in quella in esame (sul tema generale la bibliografia è sterminata: si veda la ricostruzione ragionata ed esauriente di **LICASTRO**, *Riappare*, cit.). In relazione al nostro tema il principio è richiamato pure da **A. BETTETINI**, *Religione, diritto canonico e diritto politico in una società dopo-moderna*, in *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, a cura di G.B. Varnier, Soveria Mannelli (Cs),



Come si è accennato, in termini pratici la questione è stata affrontata con larghezza negli Stati Uniti, dove, fatte salve le differenze fra Stati, la giurisprudenza tende a inquadrare la fattispecie nell'ambito delle corrispondenze giuslavoristiche, ravvisando nella relazione chierico diocesano-vescovo diocesano gli elementi caratteristici di un rapporto di lavoro aziendale<sup>51</sup>. Per certi versi esteso anche alle connessioni che legano ciascuna diocesi alla Santa Sede, sulla base delle quali è stato chiamato a testimoniare il Papa stesso, nella figura di "superiore aziendale" dei vescovi diocesani. È interessante osservare che in un'occasione un difensore di questi ultimi si è opposto obiettando l'inesistenza del rapporto di lavoro, argomentando però sullo stesso piano: "dato che i vescovi non sono pagati dalla Santa Sede"<sup>52</sup>. La procedura in parola – come si sa – è stata in un primo tempo bloccata dal governo federale, che ha invocato l'immunità del Papa nella qualità di Capo di Stato straniero<sup>53</sup>: che è stata però recentemente negata dalla Corte suprema, la quale ha anche indirettamente ammesso la plausibilità dell'intervento riparatore della diocesi<sup>54</sup>. Al momento la difesa curiale punta tutto sulla necessità di

---

Rubbettino, 2004, pp. 163-189 (specialmente p. 168 ss.); **A. LICASTRO**, *Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 2010, pp. 1-37.

<sup>51</sup> Cfr. **P. MAXWELL**, *Comparatio fundamenti rationalis de damno resarciendo in lege ecclesiae et in iure foederatorum civitatum Americae septentrionalis*, in *Periodica de re morali, canonica liturgica*, 1986, pp. 511-524.

<sup>52</sup> È interessante osservare che in un'occasione un difensore dei vescovi americani si è opposto obiettando sullo stesso piano argomentativo l'inesistenza del rapporto di lavoro "dato che i vescovi non sono pagati dalla Santa Sede". Cfr. **BARTONE**, *Il conflitto d'obbligo*, cit., p. 186.

<sup>53</sup> La Corte distrettuale del Texas non accolse l'invito dato che il viceprocuratore federale Peter Keisler, dichiarò che il procedimento giudiziario contro il pontefice sarebbe stato "incompatibile con gli interessi di politica estera degli Usa", richiamando la "suggestion of immunity" che gli doveva essere riconosciuta in qualità di capo di Stato straniero. Cfr. **D. AVERSANO**, *Can the Pope Be a Defendant in American Courts - The Grant of Head of State Immunity and the Judiciary's Role to Answer This Question*, in *Pace International Law Review*, 2006, pp. 495-529. Più in generale cfr. **J.R. FORMICOLA**, *Catholic Clerical Sexual Abuse: Effects on Vatican Sovereignty and Papal Power*, in *Journal of Church and State*, 2011, pp. 523-544; **J.F. WIRENIUS**, "Command and Coercion": Clerical Immunity, Scandal, and the Sex Abuse Crisis in the Roman Catholic Church, 2011, in [http://works.bepress.com/john\\_wirenius/1](http://works.bepress.com/john_wirenius/1) (visitato l'ultima volta il 10 gennaio 2013).

<sup>54</sup> Cfr. *Holy See (Petitioner) v. John V. Doe*, June 30, 2009 (docketed 09-1). La questione è stata ulteriormente enfatizzata proponendo l'incriminazione del papa davanti alla Corte penale internazionale: cfr. **B.D. LANDRY**, *The Church Abuse Scandal: Prosecuting the Pope before the International Criminal Court*, in *Chicago Journal of International Law*, 2011-12, p. 341 ss.



inquadrate la fattispecie presupponendo la specificità canonistica della relazione presbitero diocesano-vescovo (e vescovi-papa), in quanto non equiparabile ad alcun tipo di rapporto di lavoro. La questione dovrà comunque essere affrontata secondo i criteri della giustizia d'oltreoceano, e non è questa la sede per esprimere pronostici<sup>55</sup>.

Per parte mia, ho già avuto occasione di affermare la non equiparabilità del rapporto che lega il chierico alla diocesi presso la quale presta servizio alla tipica relazione giuslavoristica di lavoro dipendente agita in sede civile<sup>56</sup>. Il fatto che non si tratti di un rapporto di lavoro in senso stretto non esclude tuttavia la chiara sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra il chierico e il suo vescovo, fondato sulla tipicità stessa della relazione canonistica, che non può non avere effetti sulla conseguente qualificazione civilistica. Risolvere la questione affermando, com'è vero, che tra il vescovo e il chierico (o tra il religioso e il superiore) non sussiste un rapporto di lavoro appare un *escamotage* pilatesco di bassa lega.

Non molto diverso, per la verità, da quanto stabilito dalla Nota del 12 febbraio 2004 del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi<sup>57</sup>, che sembra essere stata redatta *ad hoc* proprio per escludere che l'assodato rapporto di subordinazione possa avere effetti paragonabili "alla subordinazione che esiste nell'ambito della società civile nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente". Inevitabilmente la Nota fa riferimento al "dovere di obbedienza richiesto, peraltro, ai chierici in genere verso il proprio Ordinario (cfr. can. 273)", nonché al dovere "di vigilanza da parte del Vescovo (cfr. can. 384)", per paradossalmente limitarlo all'ambito dell'esercizio del ministero, che pure deve essere svolto dai presbiteri "in comunione gerarchica con il proprio Vescovo". Tale dovere episcopale di vigilanza per il Pontificio Consiglio "non costituisce un dovere generalizzato" mirato a verificare la generale

---

<sup>55</sup> Il tema è stato ampiamente trattato da **T.P. DOYLE, S. C. RUBINO**, *Catholic Clergy Sexual Abuse Meets the Civil Law*, in *Fordham Urban Law Journal*, 2003, pp. 549-616.

<sup>56</sup> **P. CONSORTI**, *La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento*, Torino, Giappichelli, 2000, specialmente pp. 161-171. Va comunque segnalato che nella relazione in parola esistono molti elementi oggettivi che la rendono in parte assimilabile ad una prestazione sinallagmatica, tanto che il *facere* del presbitero è remunerato in proporzione alla spendita di energie: sul punto cfr. anche **N. FIORITA**, *Remunerazione e previdenza dei ministri di culto*, Milano, Giuffrè, 2003.

<sup>57</sup> Pontificio Consiglio per i testi legislativi, *Nota esplicativa. VIII. Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero*, in *Communicationes*, 2004, pp. 33-38.



condotta di vita del chierico, ma riguarderebbe il solo aspetto ministeriale<sup>58</sup>. Il legame profondissimo che nasce dall'ordinazione e dall'incardinazione, altrimenti inteso come un vero e proprio stato di vita, viene in questo documento quasi svilto sulla base del fatto che si tratta di un legame duraturo che il vescovo, a differenza del "padrone" (*sic*), non può interrompere discrezionalmente. Ne consegue che "il Vescovo diocesano non può essere ritenuto giuridicamente responsabile degli atti che il presbitero diocesano compia trasgredendo le norme canoniche, universali e particolari"<sup>59</sup>. In particolare – nuovamente ribadito che il vescovo non ha i poteri del datore di lavoro, che può essere "colpevolizzato per l'azione delittuosa compiuta da un presbitero incardinato nella sua diocesi" per i soli casi "tassativamente previsti dai codici di diritto canonico", e che "l'ordinamento canonico non contempla la cosiddetta "responsabilità oggettiva" non potendola ritenere titolo sufficiente per l'imputazione di un delitto" – conclude che

*"questo Pontificio Consiglio ritiene che il Vescovo diocesano in generale e nello specifico caso del delitto di pedofilia commesso da un presbitero incardinato nella sua diocesi in particolare, non ha alcuna responsabilità giuridica in base al rapporto di subordinazione canonica esistente tra essi".*

A me pare che tale conclusione si commenti da sola. La sovrapposizione dell'elemento interpretativo formale a quello giuridico sostanziale (per tacere di quello morale), costituisce una tale violenza sui principi generali da mettere in cattiva luce anche coloro che, nel commentarlo, lo richiamano alla stregua di un'interpretazione autentica del diritto canonico, che i giudici civili sarebbero tenuti a rispettare<sup>60</sup>.

Ovviamente, il vescovo non è direttamente responsabile del delitto commesso dal chierico, di cui certamente non può essere chiamato a

---

<sup>58</sup> Forse il vescovo non deve vigilare sulla condotta morale di un chierico? Che fare se sa di disordinate abitudini sessuali? Tollerare, perché non riguardano direttamente il ministero? O sussiste un diritto all'autonomia di vita del chierico extra ministero? Esiste un orario ministeriale? concubinaria, o altrimenti delinquente,

<sup>59</sup> Corsivo nell'originale.

<sup>60</sup> Per amore di carità, taccio qui sui riferimenti dottrinali puntuali dei *Cicerones pro domo Ecclesiae*, che si ritrovano comunque nelle note *infra*. Si veda anche il documento prodotto dalla Conferenza italiana superiori maggiori (*Abusi sessuali compiuti da religiosi, chierici o fratelli nei confronti di minori. L'intervento del superiore maggiore. Orientamenti, norme canoniche e civili*, a cura dell'Area giuridica della CISM, in *Questioni attuali*, cit., pp. 257- 287) che ha curato di armonizzare la sostanza della Nota esplicativa, riferita al rapporto chierici diocesani – vescovo diocesano, alle fattispecie relative ai religiosi.



rispondere in sede penale davanti ai giudici dello Stato. Ma va da sé che in caso di scarsa vigilanza, o, com'è accaduto, di una negligenza nel mettere in atto le cautele necessarie per impedire la reiterazione del delitto, o per proteggere le vittime accertate o potenziali, sussiste una vera e propria responsabilità soggettiva del vescovo<sup>61</sup>. Basti del resto pensare al can. 1389, § 2, che stabilisce una giusta punizione per “chi per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio”.

Prima di analizzare più da vicino la situazione canonica *de qua*, vale la pena completare il quadro accennando alla responsabilità civile che emerge, sebbene in modo parzialmente diverso da quanto fin qui osservato, nelle ipotesi esemplificate negli artt. 2048 e 2049 codice civile italiano. Prese alla lettera esse non riguardano la fattispecie in esame, ma nella sostanza appaiono strettamente rispondenti al bisogno di prendere in carico la responsabilità giuridica che compete ai superiori per i danni cagionati dalle persone “inferiori”, verso le quali assumono un dovere di vigilanza. Per quanto già detto in ordine alla difficile equiparazione del rapporto clericale di servizio alla diocesi con la relazione giuslavoristica, considererei con particolare attenzione, ancora una volta, la validità del richiamato principio di “corresponsabilità del superiore” che è fondamento implicito degli articoli 2048 e 2049 del codice civile italiano. In entrambi i casi, e al di là delle tipizzazioni espresse nel codice italiano<sup>62</sup>, mi sembra importante richiamare il valore giuridico connesso all'imputabilità al superiore della responsabilità solidale<sup>63</sup> del risarcimento del danno causato da un soggetto, *lato sensu*, da lui dipendente. Su queste basi ho l'impressione che il giudice civile non possa non configurare una responsabilità risarcitoria a carico del superiore per il delitto commesso dal chierico che approfitta del proprio stato di vita e della particolare situazione di facilità di rapporti con i minori che questo determina, per tradire la fiducia in lui riposta dai minori, abusandone sessualmente. Il magistrato non potrà fare a meno di leggere metaforicamente la relazione che gli si presenta alla stregua di tutte le situazioni analoghe in cui – ad esempio – un sanitario abusi di un giovane ricoverato o un maestro di un'allieva. Se è ovvio che i dirigenti dell'ospedale o della scuola non sono

---

<sup>61</sup> Cfr. L. EUSEBI, *Responsabilità morale e giuridica*, cit., pp. 86-89

<sup>62</sup> Per cui cfr. F. TOPPETTI, *La responsabilità presunta “fino a prova contraria”*, Milano, Giuffrè, 2008. A. LICASTRO, *Danno e responsabilità*, cit., p. 28 ss. fa riferimento anche all'art. 2043 del codice civile italiano.

<sup>63</sup> In questo senso la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie in Italia: cfr. i richiami in G. FACCI, *I nuovi danni nella famiglia che cambia*, Milano, IPSOA, 2009, pp. 329-331.



chiamati a risponderne penalmente, non c'è dubbio che l'amministrazione ospedaliera o quella scolastica saranno chiamati a rispondere civilmente risarcendo il danno prodotto. A meno che non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto dannoso.

Il rovesciamento dell'onere della prova qui richiamato dimostra la necessità della gerarchia ecclesiastica di dimostrare a sua volta di aver fatto tutto il possibile per impedire che accadano certi fatti criminali. Lo zelo con cui si cerca di esaltarne l'irresponsabilità patrimoniale sarebbe stato più opportunamente indirizzato alla ricerca dei modi opportuni per prevenire certi accadimenti, e specialmente la loro reiterazione. In troppi casi la gerarchia ha omesso di intervenire, addossandosi una responsabilità che non può non concretizzarsi in un impegno di riparazione dei danni cagionati. In primo luogo nei confronti delle vittime di tali abusi, ma poi anche nei confronti della stessa comunità ecclesiale, a sua volta danneggiata dallo scandalo causato sia dal delitto in sé sia dalla mancata reazione della gerarchia<sup>64</sup>.

#### **4 - La riparazione del danno ingiusto nel diritto canonico. Responsabilità della gerarchia**

Una volta liberato il tema dalla preoccupazione di giustificare l'irresponsabilità della gerarchia, possiamo analizzarlo con maggiore serenità alla luce dei principi canonistici delineati nei Codici post-conciliari. Non mi pare si possa a questo proposito prescindere dal can. 128 del *Codex* latino [d'ora in poi Cjc] e dal parallelo can. 935 del *Codex* dei canoni delle Chiese orientali [d'ora in poi Cceo] per cui "chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato"<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> Pregevole la preoccupazione mostrata in questo senso da **M. RIONDINO**, *Conessione*, cit., pp. 205-211. Sul punto cfr. **P.M. KLINE, R. McMACKIN, E. LEZOTTE**, *The Impact of the Clergy Abuse Scandal on Parish Communities*, in *Journal of Child Sexual Abuse*, 2008, (v. 17, Issue 3-4: Special Issue: *Betrayal and Recovery: Understanding the Trauma of Clergy Sexual Abuse*), pp. 290-300.

<sup>65</sup> Formulazione parzialmente diversa per il can. 935 Cceo: "Chiunque danneggia illegittimamente un altro con un atto giuridico anzi con qualsiasi altro atto posto per dolo o colpa, ha l'obbligo di riparare il danno arrecato". La diversa punteggiatura nei due canoni paralleli ha portato a credere che nel can. del Cjc la responsabilità derivante dall'atto giuridico illegittimo prescinda dall'elemento colposo o doloso, richiesto invece per "qualsiasi atto" non giuridico, mentre nel Cceo costituisce un presupposto unitario.



Si tratta di una norma generale non espressamente presente nel Codice del 1917<sup>66</sup>, che codifica il principio antico dell'obbligo di riparazione del danno illegittimamente arrecato non solo e non tanto da un atto giuridico, ma da *qualsiasi atto*. Vuol dire che la Chiesa ha inteso ribadire la necessità di affermare il dovere di riparare *damnum infert[um] alteri ex proprio actu humano*<sup>67</sup>. Non è possibile in questa sede richiamare tutta la complessità della questione<sup>68</sup>: non v'è dubbio però che la corretta posizione giuridica di chi debba affrontare il tema dal punto di vista ecclesiale consiste nella verifica della sussistenza degli elementi di illegittimità dell'atto umano (giuridico o meno) dannoso, al fine di assicurare la riparazione del danno causato. Esigenza che si consuma nell'ambito giuridico canonico prima ancora che in quello civile.

In questo senso soccorre il diritto antico, e in particolare il canone *Si culpa tua*<sup>69</sup>, autorevolmente commentato considerando i soggetti danneggiati in un unico insieme "se stesso ed i figli che rientrano nella sua patria potestà, il vescovo ed i suoi chierici, l'abate ed i suoi monaci"<sup>70</sup>: dove il predetto "vincolo di subordinazione" viene correttamente inquadrato in un più significativo "vincolo di comunione" di carattere sostanzialmente familiare<sup>71</sup>. Qualcosa di simile emerge anche da alcune pronunce giurisprudenziali che prendono atto della natura

---

Tali approfondimenti erano per lo più connessi alla necessità di stabilire quale responsabilità sorgesse nel caso di un atto amministrativo dannoso, anche in relazione al disposto del can. 1321 (cfr. **H. PREE**, *On Juridic Acts and Liability in Canon Law*, in *The Jurist*, 1998, p. 508. Si veda anche **G. MONTINI**, *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1991, p. 179 ss.).

<sup>66</sup> Che tuttavia conteneva diverse norme che riproponevano la sostanza del principio: cfr. **G. REGOJO BACARDÌ**, *Pautas para una concepción canónica del resarcimiento de daños*, in *Fidelium iura* (supplemento di *Persona y derecho*), 1994, p. 108.

<sup>67</sup> Can. 128. Tale esigenza emerge chiaramente dai lavori preparatori: cfr. l'intervento di **W. ONCLIN**, relatore del Coetus studiorum "de normis generalibus", in *Communicationes*, 1974, p. 103.

<sup>68</sup> A tal riguardo, cfr. **F. SALERNO**, *La responsabilità per l'atto giuridico illegittimo (can. 128 cjc) (Obbligo della riparazione del danno nel Codex '83)*, in *L'atto giuridico nel diritto canonico*, Città del Vaticano, Lev, 2002, pp. 317- 373.

<sup>69</sup> In *Decretalium collectiones*, a cura di E. Friedberg, Leipzig, 1789, col. 878 ss.

<sup>70</sup> Cito da **F. SALERNO**, *La responsabilità*, cit., p. 320, che riporta Goffredo da Trani, *Summa super titulis Decretalium*.

<sup>71</sup> Le massime della giurisprudenza rotale in materia sono state trascritte da **F. SALERNO**, *La responsabilità*, cit., pp. 321-324, riprese da **V. PALESTRO**, *Rassegna di giurisprudenza rotale nelle cause iurium e penali (1909-1993)*, Milano, Giuffrè, 1996.



“parafamiliare”<sup>72</sup> dell’appartenenza a comunità religiose, ed ammettono il risarcimento del danno per uccisione di un religioso a vantaggio dell’Istituto<sup>73</sup>.

In ogni caso emerge come l’obbligo canonistico del risarcimento del danno ingiusto riposa su fondamenti di diritto naturale<sup>74</sup> che lo diversificano dalle analoghe norme poste negli ordinamenti civili a tutela di situazioni ben determinate. Partendo “dal postulato giusnaturalistico che impone l’obbligo di riparazione del danno”, la “*ratio iuris* del can. 128” non è comparabile “con le tesi proposte dalla legislazione e dalla dottrina civilistiche”<sup>75</sup>. Specialmente quando queste, ricorrendo a stretti parametri interpretativi, hanno diminuito le ipotesi di risarcibilità del danno; determinando così spazi d’irresponsabilità che hanno vanificato lo spirito della norma: che è quello di assicurare il risarcimento del danno ingiusto anche quando è commesso da un incapace, un minore, eccetera.

Al fine di evitare queste strettoie in passato la dottrina canonistica osservava che la nozione canonistica di “danno” era più larga di quella civilistica, che all’epoca non aveva ancora affinato il concetto di “danno non patrimoniale”<sup>76</sup>. Ma una volta che gli ordinamenti statuali hanno accettato la sussistenza di un dovere di risarcimento anche di questo genere di danno – talvolta espressamente prevedendo in tale ambito beni religiosi<sup>77</sup> –, non si vede come si possa rigettare il punto di arrivo di questa valorizzazione della responsabilità soggettiva, per di più assumendo l’inaccettabilità canonistica della distinzione tra responsabilità oggettiva e responsabilità soggettiva. L’importanza di riparare il danno ingiusto nel diritto canonico è intesa sia quale diritto soggettivo del danneggiato, sia quale strumento funzionale alla tutela degli interessi della comunità. Del resto, la dottrina ha già osservato che un’ecclesiologia attenta ai “beni

---

<sup>72</sup> Ampiamente sul punto **S. TESTA BAPPENHEIM**, *La vita fraterna. Fenotipi storico-canonistici dei consacrati a Dio*, Lecce, Pensa MultiMedia, 2006.

<sup>73</sup> **F. SANTOSUOSSO**, *Il risarcimento del danno per l’uccisione del religioso*, Milano, Giuffrè, 1965; **S. TESTA BAPPENHEIM**, *Il danno da uccisione di religioso, negli ordinamenti francese, tedesco e italiano*, Cosenza, Pellegrini, 2007.

<sup>74</sup> Così **J. GAUDEMET**, *Reflexions sur le livre I "De normis generalibus" du Code de Droit Canonique*, in *Revue de droit canonique*, 1984, p. 109; **H. PREE**, *On Juridic Acts*, cit., p. 495. Cfr. anche **A. GAUTHIER**, *Roman Law and its Contribution to the Development of Canon Law*, Ottawa, University of St. Paul, 1996.

<sup>75</sup> **F. SALERNO**, *La responsabilità*, cit., p. 330.

<sup>76</sup> **F. SALERNO**, *La responsabilità*, cit., *passim*.

<sup>77</sup> **A. FUCCILLO**, *Giustizia e religione. Volume I. Patrimonio ed enti ecclesiastici. La tutela positiva della libertà religiosa tra danno, simboli e privacy. Autodeterminazione, testamento biologico e identità religiosa*, Torino, Giappichelli, 2011, specialmente pp. 221-255.



propriamente ecclesiali”, deve prendere in carico pure i beni spirituali<sup>78</sup>, ossia connessi ad “una serie di diritti fondamentali dei fedeli, i quali, appunto perché costituzionali, non possono non avere una tutela (anche risarcitoria) diretta e completa”<sup>79</sup>.

In modo analogo, pure quella che un tempo era stata rappresentata come una peculiarità del diritto canonico, ossia il significato da attribuire all’avverbio “illegittimamente”, che nei codici contrassegna il modo con cui il danno viene cagionato, può oggi essere meglio interpretata se si tiene conto dell’attuale concettualizzazione civilistica del “danno ingiusto”<sup>80</sup>. Che non riguarda più solo la violazione della legge o la presenza di dolo o colpa, né il solo *detrimentum* causato al danneggiato, ma si fonda sull’ingiustizia prodotta dal danno, in quanto lesivo dell’interesse di un terzo<sup>81</sup>. Il fatto che nel diritto canonico l’illegittimità non riguardi soltanto la *violatio legis*, è confermato dalla circostanza per cui si avverte che un danno ingiusto può essere causato pure da un atto giuridicamente legittimo<sup>82</sup>. Nell’ordinamento della Chiesa la riparazione del danno supera quindi la dimensione privatistica: non serve soltanto a soddisfare il danneggiato, quanto a ripristinare la situazione violata dal danno ingiusto<sup>83</sup>, “attraverso la ricostruzione dei *bona spiritualia* e degli *iura spiritualia*”<sup>84</sup>. In tal modo l’istituto del risarcimento accede a una funzione che potremmo definire pubblicistica, nella misura in cui serve a tutelare il *bonum communitatis*.

---

<sup>78</sup> M. THÉRIAULT, *De actibus iuridicis*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canonico*, a cura di A. Marzoa et al. Pamplona, EUNSA, 1997<sup>2</sup>, I, p. 116.

<sup>79</sup> G. MONTINI, *Il risarcimento del danno*, cit., p. 189. Interessante vedere come le tipologie di “danno canonico” esemplificate da Salerno (op. cit., pp. 337-339) come tipicità che contraddistinguono il concetto di danno nel diritto canonico rispetto ai diritti civili, siano ormai del tutto superate.

<sup>80</sup> E. NAVARRETTA, *L’evoluzione storica dell’ingiustizia del danno e i suoi lineamenti attuali*, in *Diritto civile*, diretto da N. Lipari, P. Rescigno, coordinato da G. Zoppini, Volume IV, *Attuazione e tutela dei diritti. III. La responsabilità e il danno*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 137-163; ID., *Ingiustizia del danno e nuovi interessi*, ibidem, pp. 164-181.

<sup>81</sup> Per tutti, S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 1964.

<sup>82</sup> Ciò dipende dal fatto che nell’ordinamento della Chiesa il principio di legalità risente della “intrinseca incompatibilità alla costrizione in rigide regole di conformità formale”, tale da rendere il diritto ecclesiale “in continuo superamento dei propri contenuti normativi” (I. ZUANAZZI, *Il principio di legalità nella funzione amministrativa canonica*, in *Ius Ecclesiae*, 1996, p. 37). Della stessa Autrice cfr. anche *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Torino, Giappichelli, 2005.

<sup>83</sup> Così anche REGOJO BACARDÌ, *Pautas para una concepción canónica del resarcimiento*, cit., pp. 127, 129; F. SALERNO, *La responsabilità*, cit., p. 335.

<sup>84</sup> G. MONTINI, *Il risarcimento del danno*, cit., p. 188.



Sembra così chiarito che il diritto canonico possiede strumenti idonei ad assicurare, in termini assoluti, il risarcimento del danno, e in termini relativi anche del danno prodotto dal fatto illecito. Restano però ancora da verificare gli elementi che contraddistinguono l'imputabilità/responsabilità soggettiva del danno.

In prima battuta occorre verificare "la sussistenza del nesso causale tra atti e/o comportamenti *damnificantes* e il *detrimentum* conseguente", debitamente collegati alle "vere cause del *detrimentum*"<sup>85</sup>. Per cui l'imputabilità del danno e della conseguente responsabilità riparatoria va *in primis* riferita al soggetto che con il proprio atto ingiusto lo ha causato, avendo però cura di accertare che lo specifico atto dannoso non sia conseguenza di altri atti, di per sé anche non dannosi, ma concausa del danno inferto. Questo può ad esempio accadere quando l'atto dannoso sia stato posto in essere da un soggetto che non avrebbe dovuto essere incaricato di un certo ufficio; o addirittura non avrebbe dovuto ricevere l'ordinazione. Fuori dalle righe: tale ipotesi si verifica quando un vescovo non abbia responsabilmente svolto i suoi compiti di selezione dei chierici oppure, venuto a conoscenza di un potenziale abuso, si è limitato a trasferire il presunto colpevole ad altro incarico senza adottare precauzioni specifiche. In tali circostanze l'atto dannoso posto in essere dal chierico è codeterminato dagli atti, di per sé ed in astratto non dannosi, posti in essere dal vescovo.

Va infine considerata la possibile scissione fra il soggetto cui è imputato l'atto dannoso e quello responsabile del risarcimento, riferibile alla distinzione della responsabilità diretta, o per illecito proprio, e indiretta, o per illecito altrui. Sebbene,

«"strettamente parlando ... la responsabilità è sempre diretta" (anche) quando il legislatore stabilisce una responsabilità indiretta, "se ben riflettiamo, non viene meno il principio della personalità della responsabilità; infatti, la persona che viene chiamata a rispondere, giuridicamente, viene considerata nell'unità col soggetto agente, per il vincolo speciale di vigilanza, di custodia o di utilizzazione, che a questo l'unisce"»<sup>86</sup>.

Una simile scissione si ha anche nel diritto secolare; quello italiano ad esempio distingue l'imputazione della responsabilità civile, connessa

---

<sup>85</sup> F. SALERNO, *La responsabilità*, cit., p. 341.

<sup>86</sup> F. ROMITA, *La responsabilità dell'amministrazione pubblica ecclesiastica*, in *Monitor ecclesiasticus*, 1973, p. 396. L'A. riporta qui, con glosse proprie, il pensiero espresso nella omonima Relazione tenuta dal p. I. Gordon al Congresso canonico pastorale del 1973.



all'individuazione del soggetto che ha commesso un atto dannoso, dalla responsabilità patrimoniale, connessa all'individuazione del soggetto responsabile del risarcimento del danno, chiamato ad assicurare la tutela risarcitoria del danneggiato.

Nel diritto della Chiesa questa distinzione assume "una sua tipica valenza canonistica soprattutto: [...] per l'incidenza che può avere in materia lo *status* personale dei chierici secolari e dei religiosi"<sup>87</sup>. Rispetto al tema che ci sta interessando più da vicino, in tempi precedenti all'esplosione del "fenomeno pedofilia", la dottrina canonistica osservava che è sbagliato rapportare la relazione di servizio intercorrente fra il chierico diocesano e la diocesi alle figure tipiche del rapporto di lavoro "per attribuire responsabilità patrimoniale al Vescovo per fatti illeciti civili e penali commessi da un chierico diocesano ed imputabili a questi come persona"<sup>88</sup>; ma al tempo stesso chiariva che "diversa è l'ipotesi connessa con la *missio canonica* che il Vescovo conferisce ai chierici incardinati per l'esercizio del ministero"<sup>89</sup>. In tal caso sussiste un dovere canonistico di vigilanza che imputa al vescovo la duplice responsabilità di riparare i danni commessi dal chierico, *pro quota* (corresponsabilità), e, ai sensi del can. 128, per quanto rapportabile alla negligenza episcopale in materia di supervisione, vigilanza e selezione dei chierici<sup>90</sup> o dei parroci<sup>91</sup>. Si faccia la dovuta attenzione al fatto che tale responsabilità sussiste *ad intra Ecclesiae*, in modo quindi indipendente dalla sua traduzione negli ordinamenti secolari<sup>92</sup>.

---

<sup>87</sup> "...b) per le speciali regole che hanno come oggetto il mandato *ex lege*; c) per la peculiarità della giustizia amministrativa canonica", così Salerno, op. cit., p. 357, che svolge la sua tesi nel punto in esame con riferimento al danno causato da un atto amministrativo dell'autorità gerarchica.

<sup>88</sup> F. SALERNO, *La responsabilità*, cit., p. 358.

<sup>89</sup> F. SALERNO, *La responsabilità*, cit., p. 358.

<sup>90</sup> P. LOIACONO, *Tutela della dignità del sacerdozio ministeriale e necessità di assicurare ai minori un "ambiente ecclesiale sicuro". La prevenzione dei delicta graviores contra mores*, in *Questioni attuali*, cit., pp. 245-256, specialmente p. 253 ss.

<sup>91</sup> Salerno appoggia qui la tesi già espressa da Maxwell, op. cit., p. 522 s. Mi pare anche interessante soffermarsi su un dettaglio significativo, costituito dall'art. 29 delle Norme sui Delicta graviora, che addossa la responsabilità del pagamento delle spese processuali all'Ordinario, o al Gerarca, nel caso in cui il reo non sia in grado di provvedere. Sulla responsabilità del vescovo di curare la selezione dei seminaristi, cfr. anche M. COZZOLINO, *Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti*, in *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, a cura di G. Dalla Torre e P. Lillo, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 318-322.

<sup>92</sup> Il can. 1281, §3, costituisce un esempio tipico della distinzione fra imputabilità del danno e responsabilità riparatoria; ma non è questa la sede per approfondire il tema.



Non c'è dubbio quindi che l'obbligo della riparazione del danno agisce nell'ordinamento canonico con strumenti propri, anche di carattere processuale, che impongono innanzitutto al chierico delinquente, e poi alla gerarchia, di riparare i danni causati alle vittime danneggiate da un "qualsiasi atto" umano. Nella logica ecclesiale bisogna ancora una volta ribadire che, oltre alla vittima prima del delitto che abbiamo in mente – ossia il minore o la minore abusata – in campo ci sono altri soggetti danneggiati: ad esempio i confratelli del delinquente che vedono infangata la loro buona fama, i soggetti ecclesiali (ad esempio, la parrocchia) che vedono tradita la loro fiducia nella persona del chierico, e più in generale la stessa comunità ecclesiale, coinvolta suo malgrado in uno scandalo di cui non è direttamente responsabile<sup>93</sup>, se non per non aver sempre agito in modo idoneo<sup>94</sup>.

Riparare il danno, peraltro, non significa solo risarcire economicamente, ma, specialmente nel caso di danni spirituali e morali, mettere in atto le contro misure necessarie al ripristino della giustizia lesa, secondo modalità specifiche che il diritto canonico già conosce in termini applicativi<sup>95</sup>. Come si è accennato, la riparazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo del fedele danneggiato, espressamente tutelato dal can. 1491 Cjc e dal can. 1149 Cceo, che si riflette in conseguenti azioni processuali dipendenti dalle differenti *cause damnificantes*: a seconda che si tratti di atti delittuosi o non delittuosi, oppure amministrativi. Nel nostro caso i cann. 1729-1731 Cjc e 1483-1485 Cceo, che disciplinano l'azione per

---

<sup>93</sup> "Il danno che ne deriva alla comunità cristiana è incommensurabile. Non sono rari i casi di fedeli che perdono la fede, o comunque si allontanano dalla Chiesa, proprio perché scandalizzati, colpiti o feriti da violazioni di questo genere ad opera di ministri di Dio": così **C. CARDIA**, *La Chiesa tra storia e diritto*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 359 s.

<sup>94</sup> Il can. 1741 prevede tra le cause di rimozione del parroco l'aver arrecato un *grave vulnus* alla comunione ecclesiale. Sul punto cfr. **P. LO IACONO**, *Ulteriori considerazioni i tema di impegno politico, libertà di coscienza e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico. (Analizzando la documentazione relativa alle vicende di un parroco)*, in *Studi in onore di G. Giacobbe. Tomo I. Teoria generale, Persona e Famiglia*, a cura di G. Dalla Torre, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 86-144.

<sup>95</sup> "Le ingiustizie più significative nella Chiesa sono quelle concernenti i beni salvifici. Per esse ci vogliono forme di compensazione di natura adeguata. Ad es. se l'agire di un parroco è stato nocivo per la comunità, il modo di riparare sarà soprattutto quello di provvedere alla cura pastorale di quella parrocchia in modo che vengano riparati il più possibile gli effetti di scandalo, confusione dottrinale ed altri danni spirituali e morali causati da quel parroco. Ciò evidentemente non toglie che anche gli eventuali danni patrimoniali vadano adeguatamente riparati, e che si possa ricorrere in alcuni casi ad una compensazione equitativa dei danni morali" **C.J. ERRAZURIZ**, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 341.



la riparazione dei danni in connessione con l'azione penale; ma la giurisprudenza ha ammesso autonome azioni risarcitorie anche nel caso di danni derivanti da delitti<sup>96</sup>.

In conclusione, il diritto canonico prevede forme di responsabilità giuridica della gerarchia in tema di risarcimento del danno causato alle vittime di abusi sessuali da singoli chierici, nelle forme e alle condizioni descritte. Immagino che i giudici civili che dovessero concretizzare le ipotesi di rinvio all'ordinamento della Chiesa dovrebbero tenerne conto. Potrebbero perciò legittimamente riconoscere la sussistenza nell'ordinamento statale della stessa responsabilità risarcitoria prevista nell'ordinamento canonico, senza necessità di piegare artificiosamente le qualificazioni canonistiche dentro le più strette forme delle fattispecie *ad hoc* civilisticamente disegnate.

## 5 - La responsabilità penale della gerarchia nel caso di abusi sessuali commessi dai chierici

La responsabilità della gerarchia in materia emerge inoltre in modo tipico anche in sede penale. Il giurista civile avrà difficoltà a comprendere il senso di un canone emblematico della specificità dell'ordinamento canonico, posto a chiusura del sesto libro del Cjc, che in un certo senso vanifica il principio di legalità<sup>97</sup>. Il can. 1399 pone la norma generale per cui "la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena o penitenza" se "la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali", anche "oltre i casi stabiliti da questa o altre leggi". Vuol dire che all'autorità ecclesiastica compete il potere di punire *extra legem*. Nel diritto canonico non ha senso trincerarsi dietro lo schermo dell'assenza di un dovere esplicito che obblighi il vescovo a intervenire quando viene a conoscenza di un delitto di abuso sessuale commesso da un suo chierico. Tutto al contrario: il vescovo ha un dovere specifico che non può non essere applicato anche alle ipotesi in esame.

---

<sup>96</sup> Rota 5 gennaio 1920, c. Massimi; 31 marzo 1973 c. Anne, e altri decreti della Segnatura apostolica citati da F. SALERNO, *La responsabilità*, cit., p. 368.

<sup>97</sup> Parla di "svuotamento del principio di legalità" W. AYMANS, *Statuto dei diritti dell'uomo nell'ordinamento giuridico ecclesiale*, in *Diritto "per valori" e ordinamento costituzionale della Chiesa. Giornate canonistiche di studio*, Venezia, 6-7 giugno 1994, a cura di R. Bertolino, S. Gherro, G. Lo Castro, Torino, Giappichelli, 1996, p. 80.



Il sistema disciplinare canonico si fonda su una *capacitas obligandi* resa possibile dalla libera accettazione dei fedeli di partecipare alla medesima comunità salvifica<sup>98</sup>, che trascende i soli doveri espressamente disposti, e si dispiega in funzione della

«sussistenza di quel rapporto di “supremazia speciale”, per cui un soggetto assume una posizione di “superiorità” nei confronti di un altro, in funzione della “qualità” che distingue quest’ultimo dalla collettività indistinta dei *christifideles*»<sup>99</sup>.

La natura stessa della compagine ecclesiale porta ad attribuire a ciascuno dei fedeli, e all’autorità ecclesiastica in particolare, una specifica responsabilità di correzione che, se da un lato pongono il sistema penale in una dimensione di discrezionalità sconosciuta alla gran parte degli ordinamenti giuridici secolari – rispetto ai quali anche la *potestas coactiva* appare orientata “verso un’utilità concreta, strumentale alla dignità dell’uomo nella ricerca di una giustizia che persegue il bene comune”<sup>100</sup> –, dall’altro lato impongono al vescovo (*rectius*: all’Ordinario) di procedere per gradi a riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia, emendare il reo, avviando “la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene”, solo dopo aver constatato “che né con l’ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale” (can. 1341 Cjc) è stato possibile ottenere la necessaria riparazione.

Appare così inequivocabile la sussistenza di una diretta responsabilità giuridica della gerarchia volta a prevenire, reprimere e riparare i danni causati dal chierico che delinque. Com’è stato osservato:

«siamo di fronte ad un ordinamento che non punta su delle buone leggi, ma sull’applicazione “ponderata” della propria normativa, da parte di un ceto di persone investite di uno speciale carisma, di uno speciale diritto-dovere di condurre il gregge alla salvezza»<sup>101</sup>.

Da questo punto di vista le critiche che taluni hanno rivolto verso una presunta inadeguatezza del sistema penale canonico a fronteggiare emergenze come quella determinata dallo scandalo degli abusi,

---

<sup>98</sup> P. HUIZING, *Delitto e pena nella Chiesa*, in *Concilium*, 1967, p. 9 ss.

<sup>99</sup> E. MARTINELLI, *L’azione penale nell’ordinamento canonico. Uno studio di diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 2011, p. XV.

<sup>100</sup> E. MARTINELLI, *L’azione penale*, cit., p. XIX.

<sup>101</sup> Cfr. V. PARLATO, *I diritti dei fedeli nell’ordinamento canonico*, Torino, Giappichelli, 1998, p. 116.



ipotizzando che la gerarchia non avrebbe avuto a disposizione mezzi idonei per rimediare e punire, va apprezzata avendo presente che “non si è lontani dalla verità se si afferma che le deficienze denunciate più che dalla mitezza e flessibilità della norma derivano dal fatto che si è semplicemente disatteso il diritto penale della Chiesa”<sup>102</sup>. Non si tratta di una responsabilità prevalentemente, se non esclusivamente, addossabile alla gerarchia<sup>103</sup>?

Non c'è dubbio infine che i Codici prevedono diversi canoni “che attribuiscono ai Vescovi poteri di controllo nei confronti dei chierici (e talora anche nei confronti di altri soggetti)”<sup>104</sup>. Si tratta di una diretta conseguenza del ruolo di servizio alla comunità diocesana che il vescovo esercita assumendo la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. La gerarchia dispone quindi dei mezzi sufficienti per assumersi le responsabilità che il ruolo e la funzione rivestita le attribuiscono.

## 6 - Responsabilità morale, pastorale e comunione della gerarchia nel caso di abusi sessuali commessi dai chierici

Per precisare questi ultimi aspetti, il tema della responsabilità della gerarchia merita d'essere affrontato alla luce dei principi conciliari, che in termini giuridici costituiscono riferimenti di rango costituzionale, e che com'è noto costituiscono una chiave di lettura imprescindibile per la corretta interpretazione delle norme dei Codici e, più in generale, delle leggi ecclesiastiche. Orbene, una delle massime “novità” conciliari riguarda proprio la dottrina ecclesiologicala, che si concretizza nella dottrina della Chiesa come popolo di Dio e dell'autorità intesa come servizio<sup>105</sup>. La natura della Chiesa è quella “di essere una comunione creata *ex nihilo* dalla Parola di Dio” e la sostanza del suo ordinamento è il “regime

---

<sup>102</sup> V. DE PAOLIS, *L'applicazione della pena canonica*, in *Monitor ecclesiasticus*, 1989, p. 210. Cfr. J.J. COUGHLIN, *Law, Person and Community. Philosophical, Theological and Comparative Perspectives on Canon Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012.

<sup>103</sup> È questa la tesi di fondo espressa da J.J. COUGHLIN, *The Clergy Sexual Abuse Crisis and the Spirit of Canon Law*, in *The Boston College Law Review*, 2002-2003, pp. 977-997.

<sup>104</sup> L. EUSEBI, *Responsabilità morale e giuridica*, cit., p. 97, che argomenta però nel senso di non potersi per questo attribuire una “posizione di garanzia” in capo al vescovo tale da determinare una sua responsabilità pensale ai sensi dell'art. 40 del codice penale italiano.

<sup>105</sup> G. LO CASTRO, *Il riformismo nell'epoca della codificazione canonica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 2010, p. 6.



comunione<sup>106</sup>. Peraltro, l'idea che la comunione sia un elemento costitutivo della comunità ecclesiale non è una vera e propria novità conciliare, e fa parte della storia della Chiesa<sup>107</sup> al punto che la funzione del diritto canonico può essere teologicamente considerata servente la stessa comunione ecclesiale<sup>108</sup>.

Nella Costituzione dogmatica *Lumen gentium* si chiarisce fuori di ogni dubbio la natura della Chiesa bensì quale popolo di Dio, ma non "come una comunità omogenea e indifferenziata in cui tutti i membri hanno gli stessi diritti e doveri ed uguali responsabilità"<sup>109</sup>. La relazione fra il superiore e le persone che lo aiutano

"in nessun modo è una relazione di contrapposizione, ma sì di distinzione, per diversità di ruoli e di responsabilità; nello stesso tempo è sempre di comunione nel raggiungimento del bene comune e simultaneamente dei singoli"<sup>110</sup>.

In questo senso è una "società costituita di organi gerarchici"<sup>111</sup> in cui l'episcopato assume una funzione centrale per il servizio alla comunione. Quale "angelus Ecclesiae"<sup>112</sup>, il vescovo costituisce un "unico presbiterio" con i sacerdoti "saggi collaboratori dell'ordine Episcopale"; "essi, sotto l'autorità del Vescovo, santificano e governano la porzione di gregge del Signore loro affidata" in modo da rendere visibile nella loro sede la Chiesa universale (LG, n. 28, b)). Nella Chiesa particolare "la responsabilità decisionale [...] appartiene personalmente ed esclusivamente al vescovo,

---

<sup>106</sup> F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Chiesa e potere. Studi sul potere costituente nella Chiesa*, Torino, Giappichelli, 1992, p. 39. Ricostruisce il senso giuridico della nozione di comunione A. MONTAN, *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*, in *Responsabilità ecclesiale*, cit., pp. 9-33 (specialmente pp. 14-22).

<sup>107</sup> P. CAVANA, *Sul principio di comunione nell'ordinamento della Chiesa*, in *Diritto "per valori"*, cit., p. 229.

<sup>108</sup> W. AYMANS, *Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva teologica*, Torino, Giappichelli, 1993.

<sup>109</sup> G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico. Dopo il Codice del 1983*, Bologna, il Mulino, 2002, p. 75.

<sup>110</sup> G. GHIRLANDA, *Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale*, in *L'atto giuridico*, cit., p. 307.

<sup>111</sup> G. FELICIANI, *Le basi*, cit., p. 75.

<sup>112</sup> L'espressione è del card. G.B. Re, nell'introduzione al volume di G. DELLAVITE, *Munus pascendi: autorità e autorevolezza. Leadership e tutela dei diritti dei fedeli nel procedimento di preparazione di un atto amministrativo*, Roma, Pug, 2007, p. 6.



ed in quanto è, terribilmente, solo sua, non può venire realmente demandata ad altri"<sup>113</sup>.

Questa specialissima relazione gerarchica fra il vescovo e i suoi sacerdoti, ribadita dal Decreto *Presbyterorum ordinis* e concretizzata nello specifico dovere di obbedienza stabilito nei cann. 273 Cjc e 370 Cceo, si riflette nel dovere del vescovo diocesano di seguire con particolare sollecitudine i presbiteri curando che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato (cann. 384 Cjc e 192, § 4, Cceo). Vale a dire il complesso dei diritti e dei doveri che concretizzano il loro essere presbiteri al servizio della diocesi, senza limitazioni di sorta<sup>114</sup>.

La gerarchia ecclesiastica sopporta una responsabilità specifica in materia di vigilanza sul comportamento dei fedeli, e dei presbiteri in modo particolare, che non può essere passata sotto silenzio. Del resto, la lettera circolare predisposta dalla Congregazione per la dottrina della fede per aiutare le Conferenze episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abusi sessuali nei confronti dei minori da parte dei chierici, del 3 maggio 2011<sup>115</sup>, comincia proprio richiamando come

“tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c'è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi”<sup>116</sup>.

In tal modo la Santa Sede sembra aver preso atto della necessità di affrontare la questione non più nella logica della irresponsabilità della gerarchia, quanto di una sua diretta responsabilità a garantire il bene comune della comunità ecclesiale, tutelando le vittime ed al contempo adoperandosi per un'applicazione corretta delle norme canoniche in materia.

---

<sup>113</sup> P.A. BONNET, *Comunione ecclesiale diritto e potere. Studi di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 1993, p. 221 s.

<sup>114</sup> La dottrina canonistica tende al contrario a restringere i poteri di vigilanza del vescovo nei confronti dei chierici al solo esercizio del ministero: dacché anche il can. 273 è letto come dovere di obbedienza limitato all'esercizio del ministero e di “quanto abbia con esso una relazione obiettiva, diretta e immediata” (così, ad esempio, G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, Bologna, il Mulino, 1995, p. 65).

<sup>115</sup> In [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_co\\_n\\_cfaith\\_doc\\_20110503\\_abuso-minori\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_co_n_cfaith_doc_20110503_abuso-minori_it.html).

<sup>116</sup> Su questo Documento ed alcuni di quelli assunti dalle Conferenze episcopali nazionali, mi permetto di rinviare al mio *La reazione del diritto canonico*, cit.



Da questo punto di vista l'ordinamento della Chiesa ribadisce la supremazia della responsabilità morale – che *sub specie* assume le forme della responsabilità pastorale –, dimostrando come i profili della responsabilità giuridica debbano sottostare alla primazia del bene comune senza profittare di scorciatoie causidiche.

#### ABSTRACT

#### **Catholic Hierarchy Responsibility in Clerical Sexual Abuse: Between Canon Law and Civil Law**

This essay aims to demonstrate moral and legal catholic hierarchy responsibility in clerical sexual abuses. Stories about child maltreatment in catholic Church dominated media worldwide. There is no longer any doubt about the need to punish the guilty, both in canon and civil law. It means that they must be punished under criminal law and they must refund victims. However there are divisions about hierarchy responsibility. Some civil courts (eg. in the USA, Canada or Spain) attributed to the diocese the obligation to pay damages. These statements are very criticized by the canonists, who contest the equivalence relationship priest-diocese as a business one. So they claim the legal irresponsibility of hierarchy.

At the moment this is the position of the Italian courts. The present essay defends the opposite view. The hierarchy has a primary moral responsibility, which obliges both to defend the victims of the abuses committed by the clergy, both the ecclesial community from abusive priests. This moral responsibility translates into a legal one, which requires the hierarchy to refund the victims on the basis of canon law. Therefore, the civil courts may impose diocesan bishops the obligation to refund victims.

#### Keywords:

Catholic Church, Catholic Church sex abuse scandal, sexual abuse, pedophilia, Canon Law, ethics, law & religion, clerical sexual misconduct